

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 39

Adunanza 18 settembre 2012

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI BEINASCO - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. - D.C.C. N. 39 DEL 18/07/2012 - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 760 – 35406/2012

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, UMBERTO D'OTTAVIO, CARLO CHIAMA, ALBERTO AVETTA, PIERGIORGIO BERTONE, UGO PERONE, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI, IDA VANA, ANTONIO MARCO D'ACRI e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

Sono assenti gli Assessori MARCO BALAGNA e ROBERTO RONCO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia.

Premesso che per il Comune di Beinasco:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 45-7000 del 18 marzo 1996 e successivamente modificato con una Variante Strutturale, approvata con D.G.R. n. 16-12669 del 07/06/2004;
- ha approvato con D.C.C. n. 8 del 24 febbraio 2010 il Progetto Definitivo della Terza Variante Strutturale al P.R.G.C. ai sensi della L.R. 1/2007;;
- ha adottato numerose Varianti Parziali al P.R.G.C. vigente, ai sensi della L.R. 41/1997;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 39 del 18 luglio 2012, una ulteriore Variante Parziale al P.R.G.C., ai sensi del comma 7, articolo 17 della L.R. n. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia, in data 3 agosto 2012 (pervenuta il 10/08/2012), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento, previsto dal succitato settimo comma;
(Prat. 062/2012)

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 16.707 abitanti nel 1971, 18.394 abitanti nel 1981, 18.744 abitanti nel 1991, 18.198 abitanti nel 2001 e 18.185 abitanti al 31/12/2010, dato che conferma un trend

- demografico 1971/2010, in incremento del + 8,1%;
- superficie territoriale di 673 ettari di pianura; 637 ettari presentano superfici con pendenza inferiore al 5% e 36 ettari, presentano superfici con pendenze comprese tra il 5% e il 25%. Per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, circa 20,5 ettari appartengono alla Classe I[^] e 527 ettari alla Classe II[^]. E' interessato dalla presenza di aree boscate su una superficie di circa 12,00 ettari;
 - risulta compreso nell'Ambito di approfondimento sovracomunale dei centri urbani - Ambito 13 Area Metropolitana Torinese - denominato "Sud-Ovest" di cui all'articolo 9 delle N.d.A. del PTC2, quale " ... riferimento territoriale più adeguato per concertare e cogliere le opportunità di collocazione delle attività produttive, l'insediamento di "centralità" di carattere sovracomunale, la collocazione e realizzazione di servizi "sovracomunali" migliorando la loro accessibilità a residenti e possibili fruitori, la proposta e realizzazione di reti di connessione materiale ed immateriale utili a raggiungere l'obiettivo della città diffusa.";
 - il PTC2, ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 delle N.d.A. non inserisce il Comune in un Ambito di Diffusione Urbana;
 - il centro storico è classificato dal Piano Territoriale di Coordinamento PTC2, di tipo C;
 - infrastrutture viarie: è attraversato dalla Circonvallazione Sud di Torino, dall'autostrada Torino - Pinerolo e dalla Strada Provinciale n. 174;
 - è interessato dalla variante alla S.P. n. 143 in Borgaretto compresa tra la S.P. n. 143 e il Parco di Stupinigi (I° e II° tronco);
 - assetto idrogeologico del territorio: è attraversato dal corso del Torrente Sangone;
 - tutela ambientale: circa 115 ettari del suo territorio sono interessati dal Piano d'Area e dal P.T.O. del Po - ramo Sangone;

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 39 del 18 luglio 2012 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata, propone, a seguito dell'approvazione con deliberazione Consiglio Comunale n. 10 del 20 febbraio 2012 del "*Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari*" ai sensi dell'articolo n. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 come convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008, per il triennio 2012-2014, la alienazione di un lotto di terreno previa modificazione della destinazione d'uso da *area a servizio degli impianti pubblici "SP"* a *produttiva "PC"*. Il lotto è inserito in contesto produttivo.

La documentazione di Variante verifica il rispetto dei parametri di cui al settimo comma dell'articolo 17, L.R. 56/77 e la compatibilità con il Piano di Zonizzazione Acustica. La Variante riporta altresì le motivazioni dell'esclusione dell'assoggettamento al processo di Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi della D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008, espresse dell'Organo Tecnico Comunale a seguito dell'espletamento della fase di verifica preventiva di assoggettabilità al processo di Valutazione Ambientale Strategica, con i soggetti competenti in materia ambientale - Provincia ed A.R.P.A. Ambiente, recependo le indicazioni da loro avanzate;

visto il parere del Servizio Valutazione Impatto Ambientale, datato 25 giugno 2012, consultato in qualità di soggetto competente in materia ambientale nella fase di verifica di assoggettabilità al processo di V.A.S.;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con

deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 “*Misure di salvaguardia e loro applicazione*”; comma 5 dell’articolo 26 “*Settore agroforestale*”; commi 1 e 3 dell’articolo 39 “*Corridoi riservati ad infrastrutture*”; articolo 40 “*Area speciale di C.so Marche*” e del comma 2 dell’articolo 50 “*Difesa del suolo*”;

tenuto conto che ricade solamente sull’Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell’articolo 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell’articolo 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 24/09/2012;

visto il parere del Servizio Urbanistica in data 05/09/2012;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l’espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell’articolo 49 comma 1 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

visto l’articolo 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l’urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di esprimere, ai sensi del settimo comma dell’articolo 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. del Comune di Beinasco, adottato con deliberazione C.C. n. 39 del 18 luglio 2012, giudizio di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia “PTC2”, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 ai sensi dell’articolo 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del “PTC2” immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 “*Misure di salvaguardia e loro applicazione*”; comma 5 dell’articolo 26 “*Settore agroforestale*”; commi 1 e 3 dell’articolo 39 “*Corridoi riservati ad infrastrutture*”; articolo 40 “*Area speciale di C.so Marche*” e del comma 2 dell’articolo 50 “*Difesa del suolo*”;
2. di dare atto che rispetto al suddetto Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. non vengono formulate osservazioni;
3. di trasmettere al Comune di Beinasco la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta